

**ATTO ISTITUTIVO DELL' AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO  
"VASCHE EX ZUCCHERIFICIO" IN COMUNE DI CREVALCORE  
- PROVINCIA DI BOLOGNA-**

## **1. Istituzione**

Ai sensi della LR 6/05 – art. 53 - è istituita l'Area di Riequilibrio Ecologico (di seguito denominata A.R.E.) "VASCHE EX ZUCCHERIFICIO" nella provincia di Bologna, ricompresa nel Comune di Crevalcore, perimetrata come indicato nell'allegata planimetria C.T.R., in scala 1:7.500 che costituisce parte integrante del presente atto.

L'A.R.E. è individuata al vigente Catasto Terreni del Comune di Crevalcore:

al Foglio 88 con il mappale 20;

al Foglio 89 con i mappali: 16, 17, 31, 32, 33, 34, 36, 181;

al Foglio 100 con i mappali: 17, 18, 19, 27, 31, 44, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 242, 268 e 272.

## **2. Finalità ed obiettivi gestionali specifici**

L'A.R.E. concorre al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, individuate dalla L.R. 6/2005 e di seguito elencate:

- a) conservare, tutelare, ripristinare e sviluppare il funzionamento degli ecosistemi, degli habitat e dei paesaggi naturali e seminaturali per la tutela della diversità biologica genetica, specifica ed ecosistemica in considerazione dei suoi valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economico e sociali;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione conservativa dei beni naturali, ambientali e paesaggistici per arricchire le opportunità di crescita civile e culturale della collettività;
- c) conservare e valorizzare i luoghi e le identità storico-culturali delle popolazioni locali favorendo la partecipazione attiva delle popolazioni interessate alla pianificazione, alla programmazione ed alla gestione del loro territorio;
- d) integrare il sistema delle Aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 nelle strategie unitarie di pianificazione della qualità ambientale, territoriale e paesaggistica che promuovono lo sviluppo sostenibile dell'Emilia-Romagna;
- e) contribuire alla formazione ed alla gestione coordinata del sistema delle Aree naturali protette, della rete ecologica regionale, nonché alla promozione di azioni e progetti sostenibili.

L'A.R.E. persegue le seguenti finalità istitutive:

- tutela, conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale;
- miglioramento della fruizione e della gestione dell'area;
- promozione di azioni ed interventi per il miglioramento della qualità delle acque.

Più in particolare l'istituzione dell' A.R.E. intende perseguire i seguenti obiettivi gestionali specifici:

- applicazione di metodologie di manutenzione dei canali, fatte salve le primarie finalità idrauliche, a minor impatto nei confronti delle comunità biologiche presenti;
- collocazione di specifiche piattaforme sui pali di una linea elettrica dismessa, per favorire la riproduzione di *Ciconia ciconia*;
- incentivazione di forme di conduzione agraria meno impattante nei terreni agricoli ricompresi nell'area;

- creazione di spazi naturali adiacenti o vicini all'area caratterizzati dalla presenza di praterie e prati umidi;
- mantenimento dei livelli idrici ottimali nei bacini al fine di preservare gli habitat acquatici funzionali alla massima biodiversificazione e di prevenire fenomeni di anossia con rischio di morte per intossicazione da botulino.

L'A.R.E. inoltre ricade nella ZPS IT4050025 "Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore". Le Misure di Conservazione e l'eventuale Piano di Gestione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, costituiscono riferimento per le strategie di conservazione del sito e prescrizioni per la sua gestione.

### **3. Pianificazione e gestione dell'A.R.E.**

La pianificazione e la gestione dell'A.R.E. sono attribuite al Comune di Crevalcore.

Alla pianificazione dei territori compresi nell'A.R.E. si provvede attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica, provinciale e comunale, tenendo conto degli indirizzi, dei criteri e degli obiettivi fissati dal Programma regionale di cui alla LR 6/2005 e di quelli dettati attraverso il presente atto istitutivo.

Il Comune, nell'ambito degli strumenti di pianificazione di propria competenza, assicura in particolare:

- a) la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti o potenziali;
- b) il controllo delle specie faunistiche e floristiche, la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la eventuale predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare;
- c) il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività antropiche ammissibili, con particolare riferimento a quanto previsto al successivo art. 4;
- d) il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato di conservazione di habitat e specie presenti, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti.
- e) il recepimento e la coerenza, da parte degli strumenti di pianificazione e programmazione comunale, relativi alle Misure di conservazione del Sito della Rete Natura 2000 in cui l'A.R.E. ricade, nonché dei contenuti dell'eventuale Piano di Gestione.

Il Comune dovrà recepire la perimetrazione approvata con il presente atto nella cartografia e nelle norme degli strumenti di governo urbanistico del territorio.

Al fine del perseguimento di una gestione integrata dell'area, possono essere coinvolti enti territoriali quali ARPA, Consorzi di Bonifica ed altri enti ed associazioni che operano a vario titolo nel territorio.

Per finalità di carattere gestionale il Comune potrà altresì attivare forme di consultazione periodica con le Organizzazioni Professionali Agricole e con le Associazioni Ambientaliste e Venatorie.

Per finalità consultive il Comune potrà avvalersi, previa intesa, del Comitato tecnico-scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia.

La Provincia, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 14 della L.R.6/2005, comunica alla Regione le informazioni sullo stato di gestione delle A.R.E., sulle azioni di prevenzione, conservazione, rinaturalizzazione, controllo e monitoraggio in atto ed in programma e sui relativi fabbisogni finanziari.

Il Comune è tenuto ad inviare alla Provincia, entro il 31 gennaio di ogni anno, un rapporto sull'attività di gestione dell'A.R.E. finalizzato all'effettuazione da parte della Provincia stessa della comunicazione alla Regione più sopra indicata, nonché alla partecipazione del Comune alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui all'art. 14 della L.R. 6/2005.

#### **4. Norme di attuazione e di tutela**

In conformità con le disposizioni previste dalle Misure di Conservazione generali e specifiche e dall'eventuale Piano di Gestione di cui al successivo art. 5, nell'A.R.E. **sono consentiti:**

- a. l'utilizzo e la gestione del bosco e del sottobosco in conformità con le Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale, nonché secondo le modalità previste dal Regolamento dell'A.R.E., di cui al successivo art. 5, e fatte salve le altre normative vigenti in materia;
- b. la manutenzione ordinaria e straordinaria dei percorsi, dei canali, delle attrezzature e delle infrastrutture che insistono sul territorio dell'A.R.E., da effettuarsi adottando ogni misura di minimizzazione dell'impatto ambientale;
- c. l'attività edilizia intesa come solo recupero dell'esistente, che dovrà avvenire per finalità proprie dell'A.R.E.;
- d. la realizzazione di eventuali specifiche strutture ed infrastrutture a servizio dell'area protetta per lo svolgimento di funzioni didattiche, fruttive, conservazionistiche, non diversamente allocabili, di dimensioni strettamente commisurate alla loro funzione;
- e. interventi mirati al miglioramento naturalistico ed interventi dettati da esigenze colturali dei terreni che, in quest'ultimo caso, non pregiudichino l'assetto morfologico esistente;
- f. azioni di controllo delle specie faunistiche al fine di perseguire le finalità di gestione di cui ai precedenti artt. 2 e 3. Tali azioni saranno oggetto di specifica proposta da parte del Comune alla Provincia, che provvederà alla relativa pianificazione ed attuazione in base alle disposizioni normative vigenti in materia;
- g. azioni di controllo delle specie floristiche, che dovranno essere specificamente autorizzate dalla Provincia in base alle disposizioni normative vigenti in materia;
- h. interventi volti al controllo, alla conservazione o all'incremento e, ove possibile, alla reintroduzione di specie faunistiche e floristiche autoctone presenti o potenziali, previa predisposizione di apposito progetto da parte del Comune. Tale progetto dovrà essere approvato da parte della Provincia, ente gestore della ZPS, in base alle disposizioni normative vigenti in materia;
- i. l'accesso all'area con mezzi motorizzati lungo le strade pubbliche e ad uso pubblico o private esistenti qualora finalizzato alle normali attività agricole ed idrauliche, per esigenze di servizio dell'A.R.E., per consentire l'accesso alle strutture di servizio e per altri interventi preventivamente autorizzati dal Comune;

j. l'accesso al pubblico, nelle modalità individuate dal Regolamento di cui al successivo art. 5 che preciserà le modalità di tale fruizione.

E' vietato ogni intervento, attività od utilizzo i cui effetti risultino in contrasto con le finalità e gli obiettivi di tutela e miglioramento ambientale proprie dell'area stessa di cui ai precedenti punti 2 e 3.

In particolare nell'A.R.E. **sono vietati:**

- k. le opere di edificazione (ad eccezione di quelle previste dal precedente punto 'c'), anche in forma precaria, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete, l'apertura di cave e discariche e la messa a coltura dei terreni incolti e/o attualmente ricoperti da vegetazione naturale, gli interventi di trasformazione morfologica ed ambientale del territorio in contrasto con le finalità dell'area protetta;
- l. l'asportazione di materiale litologico, mineralogico e paleontologico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici denudate e su quelle ricoperte dal suolo;
- m. ogni modalità di gestione venatoria ed alieutica in contrasto con le finalità di tutela naturalistica proprie dell'A.R.E.;
- n. il disturbo e il danneggiamento della fauna, operati al di fuori delle azioni di controllo consentite e delle forme di gestione delle zone di protezione della fauna di cui al Capo III della L.R. 8/94 e s.m.i.;
- o. l'introduzione di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti;
- p. la raccolta, il danneggiamento e l'asportazione in toto o in parte della flora spontanea, del suolo e della lettiera;
- q. l'introduzione di specie vegetali non appartenenti alla flora spontanea tipica dei luoghi;
- r. l'accensione di fuochi, l'abbandono dei rifiuti e la produzione di suoni e rumori molesti;
- s. la raccolta di funghi, di tartufi e dei prodotti del sottobosco, fatti salvi i diritti di proprietà o equipollenti che saranno disciplinati dal Regolamento di cui al successivo art. 5;
- t. lo scarico civile nelle acque qualora non specificamente autorizzato, nonché i prelievi di acqua dal bacino, a scopo irriguo, fatti salvi gli interventi finalizzati al mantenimento o al ripristino delle condizioni ambientali favorevoli alla flora e alla fauna presente o potenziale nel sito;
- u. lo spandimento, all'interno delle aree di specifico valore naturalistico presenti nell'A.R.E., di liquami, fertilizzanti di sintesi, presidi fitosanitari, erbicidi e ogni altra sostanza tossica o inquinante;
- v. le attività sportive a carattere agonistico e le attività sportive non autorizzate dal Comune.

## **5. Regolamento dell'A.R.E.**

Il regolamento dell'A.R.E. è lo strumento di carattere gestionale e regolamentare per attuare le finalità e gli obiettivi gestionali contenuti nel presente atto.

Il Regolamento deve disciplinare le attività consentite e quelle vietate; per quanto riguarda le prime dovrà individuare le modalità attuative in conformità alle finalità e agli obiettivi gestionali specifici di cui all'art. 2, nonché alle norme di attuazione e di tutela di cui all'art. 4.

Nella stesura del Regolamento il Comune dovrà tenere conto di quanto previsto dalle Misure di Conservazione generali della ZPS (di cui al successivo art. 6) approvate dalla Regione Emilia Romagna con DGR 1224/2008, dalle Misure di Conservazione specifiche che verranno approvate dalla Provincia di Bologna in qualità di ente gestore della ZPS e dall'eventuale Piano di Gestione.

Il Regolamento è elaborato ed approvato dal Comune entro 6 (sei) mesi dall'istituzione dell'A.R.E., previo parere della Provincia di Bologna.

## **6. Valutazione di incidenza**

Poiché l'A.R.E. ricade nella ZPS IT4050025 "Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore" tutti i progetti, le azioni e gli interventi che interessano l'A.R.E. sono sottoposti a valutazione d'incidenza rispetto alle specie ed agli habitat caratterizzanti la ZPS, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e della L.R 7/2004.


Le Misure di Conservazione e l'eventuale Piano di Gestione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, costituiscono riferimento ed indirizzo per l'effettuazione della valutazione d'incidenza.


## **7. Sorveglianza territoriale e sanzioni**

L'attività di sorveglianza territoriale e le sanzioni sono disciplinate dagli articoli 55 e 60 della L.R. 6/2005 e s.m.i. e dal Regolamento di cui all'art. 5.

## **8. Misure di incentivazione, di sostegno e di promozione**

Il Comune, in collaborazione con la Provincia di Bologna e il sostegno della Regione Emilia Romagna, individua le risorse necessarie ad attivare idonee misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili, per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi gestionali e pianificatori di cui agli artt. 2 e 3, concorrendo, in qualità di ente gestore dell'A.R.E. alla predisposizione del Rapporto provinciale di cui alla L.R 6/2005 art. 16 c.1. A tal fine lo stesso Comune elabora un documento di "Proposta di misure di incentivazione, sostegno e promozione delle attività compatibili dell'A.R.E", redatto con riferimento alle specifiche esigenze di gestione in corso, e lo trasmette alla Provincia entro dodici mesi dall'istituzione dell'area protetta. Tale documento avrà valenza triennale e dovrà comunque essere elaborato in concomitanza con la predisposizione del Rapporto provinciale sopra citato.



 Comune di Crevalcore: ARE "vasche ex zuccherificio" - scala 1:7.500

 ZPS IT 4050025